

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 2602

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

dal Ministro del bilancio e della programmazione economica

(ARCELLI)

e dal Ministro della sanità

(GUZZANTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 1996 (*)

—————

Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 186,
recante proroga della gestione delle opere realizzate per la
ricostruzione postterremoto e norme in materia di contabilità
delle unità sanitarie locali

—————

—————

(*) *Già presentato alla Camera dei deputati il 3 aprile 1996 e successivamente trasferito al Senato della Repubblica.*

INDICE

| | | |
|------------------------|-------------|---|
| Relazione | <i>Pag.</i> | 3 |
| Disegno di legge | » | 4 |
| Decreto-legge | » | 5 |

ONOREVOLI SENATORI. - Occorre accordare una breve proroga alla gestione del funzionario incaricato dal CIPE per gli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, per il completamento delle procedure connesse al trasferimento delle opere agli enti destinatari.

Si tratta di residuale attività amministrativa, essendo stato ormai avviato in via consensuale il trasferimento delle suddette opere agli enti destinatari ed essendo stato disposto con ordinanza del funzionario predetto il trasferimento, in via autoritativa, ai sensi del comma 3 dell'articolo 22 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nei confronti dei destinatari che l'avevano rifiutato per mancanza delle risorse finanziarie occorrenti per fronteggiare tutti gli oneri e/o per carenza di strutture tecniche adeguate. Pertanto il personale in servizio presso la struttura del funzionario incaricato dal CIPE viene ridotto

dalle attuali 240 unità a complessive 30 unità fino al 30 giugno 1996; nell'ambito di dette unità il funzionario incaricato dal CIPE individuerà le 15 unità da adibire alle operazioni di rendicontazione.

La disposizione non comporta modifiche delle norme vigenti per il trasferimento delle opere, dettate dall'articolo 22 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e dall'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74 (articolo 1).

L'articolo 2 dispone la soppressione del secondo periodo dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 89, concernente la contabilità economico-finanziaria e patrimoniale e la contabilità finanziaria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere relative agli anni precedenti al 1995 garantite direttamente dalle regioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 aprile 1996, n. 186, recante proroga della gestione delle opere realizzate per la ricostruzione postterremoto e norme in materia di contabilità delle unità sanitarie locali.

Decreto-legge 2 aprile 1996, n. 186, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 3 aprile 1996.

Proroga della gestione delle opere realizzate per la ricostruzione postterremoto e norme in materia di contabilità delle unità sanitarie locali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la concessione di una breve proroga alla gestione del funzionario incaricato dal CIPE per gli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, concernenti il completamento delle procedure connesse al trasferimento delle opere agli enti destinatari, nonché per intervenire in merito alle responsabilità delle regioni circa i debiti contratti dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere negli anni precedenti al 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri del bilancio e della programmazione economica e della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il termine del 31 marzo 1996 previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, è fissato al 30 giugno 1996, ai soli fini delle operazioni di pagamento e del completamento delle procedure connesse al trasferimento delle opere agli enti destinatari. I termini del 30 giugno 1996 previsti dallo stesso articolo 15 del predetto decreto-legge, per l'attività di rendicontazione e per le operazioni di chiusura della contabilità per le spese di funzionamento e del personale, sono fissati al 30 settembre 1996.

2. Il personale in servizio presso la struttura del funzionario incaricato dal CIPE per la gestione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, è ridotto a 30 unità fino al 30 giugno 1996

ed è ulteriormente ridotto a 15 unità per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1996.

Articolo 2.

1. Nell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 89, è soppresso il secondo periodo.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1996.

SCOGNAMIGLIO PASINI

DINI - ARCELLI - GUZZANTI

Visto, *il Guardasigilli*: CAIANIELLO